

# MISCELLANEA

Antonio Banfi

## QUALCHE BREVE CONSIDERAZIONE SULLO STATO ATTUALE DELLA REGOLAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO\*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le origini di una infausta passione. – 3. Irrazionevolezza, incertezza, contenzioso. – 4. Devianze. – 5. Conclusioni.

### 1. *Premessa*

Quando capita di imbattersi in scritti o dibattiti che hanno a che fare con le politiche attinenti al sistema universitario, è frequente trovare richiami alla sua importanza al fine di edificare un tessuto economico pienamente competitivo nel (complesso) quadro globale<sup>1</sup>. Si tratta di un *refrain* piuttosto diffuso e ampiamente rilanciato a livello europeo; basta aprire la pagina internet della Commissione EU per leggere che la formazione di livello universitario svolge un ruolo critico «in *shaping sustainable and resilient economies*». In realtà, guardare alla questione solo attraverso le lenti dello sviluppo economico, dell'occupazione e così via – come pure spesso si usa fare – appare limitativo; la questione non è, infatti, esclusivamente economica: una società più formata è non solo una società più ricca spiritualmente, ma una società più robusta e più in grado di confrontarsi in modo efficace ed informato con il governo di sé stessa, con le scelte politiche alle quali ogni citta-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Cfr. ad es. I. VISCO, *Investire in conoscenza*, Bologna, 2009; G. BALLARINO, S. COLOMBO, L. PEROTTI, M. REGINI, R. SEMENZA, *Il mutamento dei rapporti fra università e sistema economico*, in R. MOSCATI, M. REGINI, M. ROSTAN, *Torri d'avorio in frantumi? Dove vanno le università europee*, Bologna, 2010, p. 31 ss.; F. CONIGLIONE, *Through the mirrors of science. New challenges for knowledge-based societies*, Heusenstamm, 2010, p. 219 ss.

dino può e deve partecipare<sup>2</sup>. È, quindi, una società complessivamente più sana.

Nel momento in cui scrivo queste righe sembrano lontani i tempi in cui, non molto più di un decennio fa, una larga parte della politica italiana (e non solo della allora maggioranza di governo) decisero, invece, che il nostro sistema universitario era una sorta di ‘secchio bucato’, che drenava risorse senza costruito e che per tale motivo necessitava di un drastico ridimensionamento: ridimensionamento che fu assicurato dalla cosiddetta ‘Riforma Gelmini’, in connessione con le leggi di bilancio annuali. Negli ultimi anni, le politiche di continui tagli di bilancio si sono interrotte, e in qualche occasione si è assistito ad un’inversione di tendenza, anche se il sistema universitario italiano rimane sottofinanziato rispetto ai principali *partner* internazionali<sup>3</sup>. Vorrei però sottolineare come il problema allora creato non sta nella sola scelta di aderire alla ricetta (oggi criticatissima) dell’‘austerità espansiva’<sup>4</sup> e quindi delle politiche di tagli di bilancio, per lo più lineari; credo infatti che la legge 240/2010 sia stata non soltanto mal disegnata dal punto di vista tecnico, ma abbia compiuto scelte di fondo che sono causa di guasti importanti al sistema universitario (e più in generale a quello della ricerca).

Infatti, da un canto la riforma è stata congegnata come uno strumento di trasformazione radicale del sistema a costi decrescenti, che per lungo tempo ha comportato uno sforzo affannoso di adeguamento, a mano a mano che si venivano definendo gli oltre quaranta provvedimenti attuativi della legge. Al contempo, la nuova regolazione era ispirata ad una so-

---

<sup>2</sup> Cfr. A. McGETTIGAN, *The great university gamble and the future of higher education*, London, 2013, p. 185 ss.; P. PRODI, *Università dentro e fuori*, Bologna, 2013, p. 122 ss.; J. NIXON, *Higher education and the public good. Imagining the university*, London, 2011.

<sup>3</sup> I dati in materia sono rilasciati annualmente dall’OECD con la pubblicazione *Education at a Glance* ([www.oecd.org/education/education-at-a-glance/](http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/)).

<sup>4</sup> È una tesi che in realtà ha radici in tempi più lontani, ma fu rilanciata dal contestato (e citatissimo) scritto di C. REINHART, K. ROGOFF, *Growth in a Time of Debt*, in *The American Economic Review: Papers and Proceedings*, 100, 2010, 2, pp. 1-9.

**ANTONIO BANFI, Qualche breve considerazione sullo stato attuale della regolazione del sistema universitario**

L'introduzione di meccanismi di valutazione quantitativa nel sistema italiano dell'università e della ricerca ha determinato profondi cambiamenti nel comportamento degli individui sottoposti a valutazione, dal momento che costoro hanno tentato di adattarsi al nuovo ecosistema. Ci sono buone ragioni per essere allarmati da alcuni aspetti di tali cambiamenti e allo stesso tempo vi è una necessità urgente di riorganizzare e razionalizzare la regolazione del sistema universitario.

**Parole chiave:** valutazione, scientometria, bibliometria, devianze.

**ANTONIO BANFI, Some short considerations on the current state of the Italian university system regulation**

The introduction of quantitative evaluation mechanisms in the Italian university and research system has determined significant changes in the behavior of individuals subject to evaluation, as they tried to adapt to the new academic ecosystem. There are good reasons to be alarmed by some aspects of these changes; at the same time, there is an urgent need to reorganize and rationalize the regulation of the university system.

**Key words:** research assessment, scientometrics, bibliometrics, misconduct.

Massimo del Pozzo

## I DIRITTI DEI FEDELI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA A COMUNITÀ CARISMATICHE\*

SOMMARIO: 1. L'ampliamento relazionale delle prerogative del fedele. – 2. La sensibilità per la questione carismatica nella dottrina canonistica. – 3. Le spettanze personali dell'appartenenza comunitaria. – 4. I principali ambiti d'influenza dell'assetto comunitario. – 4.1. L'identità. – 4.2. L'autonomia. – 4.3. L'organicità. – 4.4. Il sostegno. – 5. Il rispetto delle istanze carismatiche.

### 1. *L'ampliamento relazionale delle prerogative del fedele*

La ricerca si concentra sulle *spettanze identitarie collegate alle comunità carismatiche*. La consistenza e la dinamica del patrimonio spirituale (e segnatamente carismatico) legato alla *communitas fidelium* non è privo infatti di rilievo giuridico<sup>1</sup>. L'accezione del concetto di comunità qui considerata, conformemente all'impronta complessiva dell'approccio costituzionale<sup>2</sup>, è molto ampia e generale. Per 'comunità carismatica' si può intendere ogni aggregazione di fedeli non gerarchicamente strutturata rispondente al principio di libertà<sup>3</sup>. Ci siamo già soffermati altrove sull'importanza e pregnanza della nozione comunitaria nell'ambito ecclesiale<sup>4</sup>, in linea di con-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Cfr. anche G. LEONARDI, *Lo sviluppo della grazia battesimale come cosa dovuta. Note attorno allo Statuto del Cammino Neocatecumenale alla luce del realismo giuridico di Javier Hervada*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 2020, 1, pp. 269-298.

<sup>2</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, Roma, 2015, pp. 48-54.

<sup>3</sup> Cfr. anche la scansione tra enti di struttura ed enti di autonomia, proposta da A.M. PUNZI NICOLÒ, *Gli enti nell'ordinamento canonico. I. Gli enti di struttura*, Padova, 1983; *Libertà e autonomia negli enti della Chiesa*, Torino, 1999.

<sup>4</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *La soggettività dei diritti fondamentali nelle comunità carismatiche*, § 2 (*L'importanza della vita comunitaria nell'esperienza cristiana*), in corso di pubblicazione.

tinuità e prosecuzione col precedente apporto occorre ribadire che la nozione acquista una particolare risonanza in dipendenza della *portata vocazionale e missionaria piena e assorbente dell'aggregazione*<sup>5</sup>. La *matrice carismatica* ha poi un'influenza decisiva e selettiva nella determinazione dell'*ecclesialità del fenomeno*. Tutte le realtà associative possono essere in qualche modo rapportate al modello comunitario, non tutte possiedono tuttavia la stessa nettezza e incisività<sup>6</sup>.

I diritti fondamentali hanno un riscontro immediato nelle istituzioni gerarchiche della Chiesa, trovano rispondenza comunque in qualunque manifestazione della giuridicità ecclesiale. L'attuale influenza e pregnanza delle *realtà comunitarie carismatiche primarie*<sup>7</sup>, riferendosi soprattutto alle c.d. nuove comunità o ai movimenti, giustifica però un particolare esame e un'adeguata considerazione scientifica<sup>8</sup>. Nelle comunità carismatiche gli *iura fundamentalia* infatti assumono spesso tratti peculiari e ulteriori caratteristiche in ragione della singolarità del fenomeno. L'*influenza carismatica* (la luce e l'azione dello Spirito) motiva infatti una particolare delicatezza e cura per tutelare al meglio la situazione dei fedeli coinvolti. Molte delle osservazioni esposte ovviamente possono estendersi pure all'identità e all'esperienza della vita consacrata, ove però la disciplina e il regime appaiono più consolidati e sperimentati<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Il fenomeno delle nuove comunità comporta in genere un vincolo di carattere vocazionale (almeno per alcuni dei suoi membri) e un modello evangelico complessivo e completo che le differenzia dall'associazionismo tradizionale.

<sup>6</sup> L'aspetto discriminante è dato dalla priorità e prevalenza (in molti casi assorbenza) dell'impegno richiesto.

<sup>7</sup> Cfr. anche U. BORGHELLO, *Comunione carismatica in parrocchia*, Siena, 2015; Id., *L'appartenenza primaria. Una teoria generale*, Siena, 2018.

<sup>8</sup> La novità è spesso fonte di originalità, vitalità e impulso epistemologico per i giuristi ecclesiali e, in generale, per il perfezionamento del sistema.

<sup>9</sup> Cfr. ad es. V. BERTOLONE, *Le nuove forme di vita consacrata fra tradizione e innovazione*, in *La svolta dell'innovazione. Le nuove forme di vita consacrata*, a cura di R. FUSCO, G. ROCCA, S. VITA, Città del Vaticano, 2015, pp. 19-30; G. CANOBBIO, *Dagli stati di vita alle vocazioni*, in *Gli stati di vita del cristiano*, a cura di G. CANOBBIO, F. DALLA VECCHIA, G.P. MONTINI, Brescia, 1995, pp. 17-47; M. CASEY, *The evolution of new form of consecrated life*, in *Studia*

**MASSIMO DEL POZZO, I diritti dei fedeli derivanti dall'appartenenza a comunità carismatiche**

L'articolo esamina il possibile riconoscimento dei diritti dei fedeli riconducibili all'aggregazione a una comunità carismatica. All'illuminazione pneumatologica del Concilio Vaticano II è corrisposto il fiorire di molte aggregazioni di fedeli (in particolare movimenti e nuove comunità) e un crescente interesse della dottrina canonistica per la questione carismatica, anche se manca ancora un paradigma scientifico stabile e consolidato. L'appartenenza comunitaria determina un arricchimento della sfera personale di natura primaria ed essenziale. I fedeli incorporati partecipano autonomamente alla custodia e allo sviluppo del carisma seguito. La protezione dell'identità, dell'autonomia e della coesione della comunità carismatica individua i principali ambiti di rilevanza e criticità carismatica attuali. Il sostegno istituzionale (in tutta la sua estensione) è allora il coronamento del riconoscimento della bontà e fruttuosità della spontaneità di vita evangelica. La situazione ancora fluida e aperta delle realtà carismatiche motiva una speciale sensibilità per il rispetto dei diritti fondamentali comunitari e la promozione del garantismo canonico.

**Parole chiave:** diritti fondamentali, comunità carismatiche, identità, autonomia.

**MASSIMO DEL POZZO, The Rights of the Faithful arising from Membership in Charismatic Communities**

The article examines the possible recognition of rights of the faithful relevant for aggregations to a charismatic community. The pneumatological enlightenment of the Second Vatican Council has been matched by the flourishing of many aggregations of the faithful (especially movements and new communities) and a growing interest of canonical doctrine in the charismatic question, although a stable and established scientific paradigm is still lacking. Communal membership results in an enrichment of the sphere of the person in a primary and essential way. The incorporated faithful participate autonomously in the custody and development of the charism followed. The protection of the identity, autonomy, and cohesion of the charismatic community contributes to the identification of the main areas of current relevance and critical aspects of the charismatic phenomenon. Institutional support (in its full extent) is then the crowning recognition of the goodness and fruitfulness of the spontaneity of evangelical life. The still fluid and open situation of charismatic realities motivates special sensitivity to respect for fundamental communal rights and the promotion of canonical guarantee.

**Key words:** fundamental rights, charismatic communities, identity, autonomy.

Marco Parisi

## IDENTITÀ ALIMENTARE RELIGIOSA E FUNZIONE GARANTISTA DELLA LEGISLAZIONE STATALE\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Regole alimentari religiose e strategia costituzionale di politica ecclesiastica. – 3. Scelte legislative statali e libertà di religione. – 4. Conclusioni.

### 1. *Introduzione*

Il carattere marcatamente multiculturale delle società europee contemporanee, contraddistinte da conflitti di convivenza civile e richieste identitarie religiose di vario tipo, ha conferito attualità ad una delle problematiche rispetto a cui le diverse correnti spirituali si sono, storicamente, confrontate. Ci si riferisce alle esigenze, avvertite dai consociati di più differente orientamento ideale, di adeguamento dei propri comportamenti alimentari alle regole dettate in quest'ambito dalle organizzazioni religiose<sup>1</sup>. La garanzia del soddisfacimento di queste necessità, a beneficio di tutti, senza gene-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Il rapporto tra cibo e religione costituisce un legame proprio di buona parte delle fedi religiose storicamente note e socialmente diffuse. I divieti alimentari ed il digiuno del *Ramadan* islamico, la *kasherut* ebraica, le scelte vegetariane induiste e buddhiste, le indicazioni salutiste degli avventisti del settimo giorno, le regole su astinenza e digiuno di cattolici e ortodossi, l'uso rituale del cibo; in sostanza, quasi tutte le correnti religiose propongono consigli o fissano regole circa i comportamenti alimentari dei propri fedeli. Ciò perché le regole e le pratiche alimentari costituiscono un linguaggio che esprime i valori che anche la cultura religiosa insegna riguardo la natura, le fonti dell'autorità sociale, gli scopi della vita. I codici alimentari servono, dunque, all'autodefinizione di un gruppo religioso, contribuendo a stabilire il modo in cui esso è percepito all'esterno; in questo senso, essi servono a definire i confini della sua etnicità e a costruire la sua identità. Cfr. G. FILORAMO, *A tavola con le religioni*, in *Daimon*, 2014, pp. 18-19.

rare contrapposizioni o discriminazioni, è diventata, in modo naturale, una nuova sfida per il pacifico ‘vivere insieme’ anche per l’ordinamento italiano.

In questo senso, si è posta la questione dell’individuazione degli strumenti più idonei per l’adozione di soluzioni proporzionate e ragionevoli, in grado di contemperare la realizzazione di una forma specifica del diritto di libertà religiosa, qual è l’osservanza delle regole alimentari poste da un dato movimento spirituale, con il rispetto dei principi di eguaglianza, laicità e distinzione degli ordini, assunti come costitutivi della nostra democrazia costituzionale<sup>2</sup>.

---

Nello stesso senso anche F. MANTA, D. MORRONE, R. ROMA, A. D’AMICO, F. ALICINO, *Alimentazione e sostenibilità: l’influenza delle religioni*, in *L’etica ambientale e lo sviluppo sostenibile nel diritto delle religioni*, Milano, 2023, p. 251, ove si rileva come i testi sacri delle principali religioni monoteiste (ovvero, la Bibbia, il Talmud e il Corano) siano disseminati di indicazioni e prescrizioni alimentari connesse a circostanze celebrative (le feste comandate) o all’espiazione dei peccati e delle pene (in prossimità delle celebrazioni). Ciò sia a fini eminentemente religiosi, per proporre una precisa configurazione di sé all’esterno, ma anche – sempre in stretta connessione agli intenti identitari spirituali – con l’obiettivo di proporre indicazioni di una corretta alimentazione legata al benessere e all’integrità fisica (come nel caso della ridotta consumazione di proteine animali successivamente al periodo della quaresima pasquale) o all’esigenza di far fronte a possibili condizioni climatiche sfavorevoli per una ottimale conservazione dei cibi (com’è, per esempio, per il divieto del consumo della carne suina per i musulmani).

<sup>2</sup> Va rilevato come il tema della laicità dello Stato e della distinzione degli ordini si presenti, tuttora, controverso nel nostro assetto ordinamentale, ove, accanto alla regola della separazione tra la sfera civile e quella religiosa, operano anche il principio costituzionale della regolamentazione pattizia dei rapporti tra lo Stato e le organizzazioni confessionali ed il principio (non solo precipuamente costituzionale) della loro collaborazione. Una realtà giuridica e di fatto nella quale Parlamento e Governo si misurano, sempre più di frequente, con una presenza sul territorio delle gerarchie e delle istituzioni della Chiesa di Roma non comparabile con quella esistente in nessun altro Paese di tradizione cattolica. Così, la ‘distinzione degli ordini distinti’ stenta ad inverarsi come aspetto specifico (ma anche naturale) della distinzione tra diritto e morale, tra politica e religione, tra foro interno e foro esterno, come elementi qualificanti dell’eredità della cultura laica moderna. In questo senso G. CASUSCELLI, «Ratione conscientiae»: *(in)distinzione degli ordini e frontiere mobili nei rapporti Stato-Chiese?*, in *Religione, cultura e diritto tra globale e locale*, a cura di P. PICOZZA, G. RIVETTI, Milano, 2007, pp. 33-39.

**MARCO PARISI, Identità alimentare religiosa e funzione garantista della legislazione statale**

Il rapporto tra cibo e religione, tra nutrimento e valorizzazione di questo atto alimentare compiuta da parte delle religioni, è un tema complesso e che presenta non poche difficoltà di natura metodologica. Ciò sia per l'esistenza di complessi normativi di matrice spirituale, il cui rispetto ha assunto un vero e proprio valore identitario, che per la capacità del sistema democratico di apprestare azioni positive tese a promuovere il concreto adeguamento del cittadino/fedele al proprio regime alimentare religioso. Diverse occasioni di riflessione si pongono, quindi, in virtù dell'intersezione delle regole alimentari religiose con le norme dell'ordinamento civile, soprattutto in riferimento alla determinazione del livello di libertà religiosa fruibile dalla persona umana nei più diversi contesti della vita comunitaria.

**Parole chiave:** prescrizioni alimentari religiose, persona umana, diritti fondamentali, libertà religiosa.

**MARCO PARISI, Religious food identity and guarantor function of State legislation**

The relationship between food and religion, between nourishment and enhancement of this food act carried out by the religions, is a complex issue that presents many methodological difficulties. This is due both to the existence of regulatory complexes of a spiritual matrix, the respect of which has assumed a real identity value, and to the capacity of the democratic system to take positive actions aimed at promoting the concrete adaptation of the citizen/faithful to the own religious diet. Various opportunities for reflection arise, therefore, by virtue of the intersection of the religious dietary rules with the rules of the civil system, especially in reference to the determination of the level of religious freedom that can be enjoyed by the human person in the most different contexts of community life.

**Key words:** religious food prescriptions, human person, fundamental rights, religious freedom.

Giovanni Cossa

## MEDITANDO SULLA ‘PARCELLIZZAZIONE’ DELLA SCRITTURA GIURIDICA DI PAOLO IN MATERIA DI SANZIONI PENALI\*

SOMMARIO: 1. Una tesi risalente e le sue implicazioni. – 2. D. 48.9.10 e la *poena parricidii*. – 3. D. 48.16.2 e le conseguenze della desistenza. – 4. *Coll. 8.2.1* e la punizione del falso testimone. – 5. Considerazioni di sintesi sull’opera e le sue riletture.

### 1. *Una tesi risalente e le sue implicazioni*

Negli ultimi anni un complesso tema di studio ha assorbito quasi integralmente il mio tempo e il mio interesse, senza che tuttavia possa ancora dire di averne esaurito l’analisi: la ricostruzione dei *libri singulares* paolini<sup>1</sup>. Tra gli innumerevoli spunti emersi dal filone principale di quella ricerca, uno particolarmente stimolante – anche perché in certa misura ricorrente – attiene alla verificabilità di una vecchia tesi di Ferrini circa la produzione di Paolo con argomento criminale. In termini molto sintetici, l’Autore ipotizzava l’esistenza di un disegno sistematico alle spalle del trittico di libri «sulle pene» che

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Quali prodotti di questo filone di ricerca segnalo i seguenti lavori, a molti dei quali tornerà utile richiamarsi in seguito: *Note sui libri singulares di Paolo. I. Le monografie in tema di manumissioni*, in *BIDR*, 111, 2017, p. 237 ss.; *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano, 2018; *A proposito dei libri “de officio adsectorum”*, estr. da *RDR*, 20, 2020, p. 1 ss.; *Nuove riflessioni sulla presenza dei libri singulares nella massa ‘editale’*, in *Koinonia*, 44, p. 363 ss.; *Iulius Paulus, Libri singulares*, I, Roma-Bristol, 2022; *Ad municipalem: una formulazione in bilico tra legislazione e giurisprudenza*, in *Specula iuris*, 2, 2022, p. 45 ss.; *Dare a Paolo quel che non è di Paolo: un controverso trattato in materia di cognitio extra ordinem*, in *AUPA*, 65, 2022, p. 3 ss.; *De iure patronatus, o della ‘moltiplicazione’ delle opere giuripsrudenziali*, in *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di Antonio Palma*, Torino, 2022, p. 467 ss. A essi si andranno ad affiancare alcuni studi in corso di pubblicazione.

le *inscriptiones* digestuali riconducono al giureconsulto: quei testi si chiamano – come noto – *De poenis militum*, *De poenis omnium legum* e *De poenis paganorum*. Nella ricostruzione ferriniana, essi si sarebbero dovuti occupare di tutte le possibili sanzioni pubbliche, consentendo così al giurista severiano di abbracciare l'intero spettro della repressione penale: rispettivamente, quella applicabile ai militari, quella emergente dalle *leges publicae* e quella inerente ai *crimina extraordinaria*<sup>2</sup>. Sarebbero stati, dunque, «tre lavori manifestamente destinati a completarsi a vicenda e a formare un sol tutto»<sup>3</sup>.

Si trattava – nella sostanza, pur se in verità mai troppo esplicitata – di una proposta generale<sup>4</sup> in grado di investire dalle fondamenta il progetto di scrittura del maestro e, più ampiamente, la stessa riflessione giurisprudenziale in materia di reati e punizioni, per come si veniva affermando al principio del III secolo d.C. Quanto al primo aspetto, infatti, la lettura sistematica delle tre opere implicherebbe riconoscere a Paolo una visione organica che travalicasse la specifica scelta di un soggetto occasionale, per inquadrare il singolo argomento quale elemento di un'operazione di portata più ampia. Immaginare, cioè, una trattazione della materia penale architettata in vari e successivi passaggi sottintende che il suo ideatore fosse consapevole del futuro sviluppo di quella trama già all'inizio del percorso, o almeno che lo divenisse in corso d'opera: presuppone, in altri termini, una qualche strategia compositiva,

---

<sup>2</sup> È il quadro che si ricava già da C. FERRINI, *Diritto penale romano. Teorie generali*, Milano, 1899, p. 19 s., ove si aggiungeva che il *De poenis paganorum* avrebbe probabilmente contenuto, inoltre, una «generale esposizione sulle pene».

<sup>3</sup> Così, più apertamente, C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, Milano, 1902, p. 7.

<sup>4</sup> Alla quale si sono poi richiamati, in modo più o meno dichiarato, R. BONINI, *D. 48, 19, 16 (Claudius Saturninus de poenis paganorum)*, in *RISG* 3<sup>a</sup> s., 10, 1959-1962, p. 174, nt. 174; G. SCIASCIA, *Frammenti di diritto penale militare romano*, in *Scritti in onore di Gaspare Ambrosini*, III, Milano, 1970, p. 1951; V. GIUFFRÈ, *Il diritto criminale secondo la giurisprudenza del principato*, in *SCDR*, 13, 2001, p. 77; A. MANNI, *Gli exempla greci in D. 48.19.16 (Saturn. sing. de poen. pagan.)*, in *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento*, a cura di C. CASCIONE, C. MASI DORIA, G.D. MEROLA, Napoli, 2013, p. 222, nt. 4.

**GIOVANNI COSSA, Meditando sulla ‘parcellizzazione’ della scrittura giuridica di Paolo in materia di sanzioni penali**

L'articolo intende sottoporre a verifica la vecchia tesi di Contardo Ferrini, per cui Paolo avrebbe realizzato un composito progetto di scrittura in materia di diritto penale e di sanzioni, attraverso tre *libri singulares*: *De poenis militum*, *De poenis paganorum* e *De poenis omnium legum*. Proprio l'esame di quest'ultima opera, nel suo complesso e nel dettaglio dei frammenti sopravvissuti, sembra in grado di rivelare informazioni importanti sulla attendibilità dei presupposti stessi di una simile ricostruzione, e di stimolare una riflessione più generale sulle modalità di creazione degli scritti giurisprudenziali romani.

**Parole chiave:** Paolo, letteratura giuridica, diritto penale romano, libri *de poenis*.

**GIOVANNI COSSA, Reflecting on the ‘fragmentation’ of Paul’s legal writing on criminal penalties**

The article aims to put to the test the old thesis of Contardo Ferrini, according to which Paul is said to have realised a composite writing project on criminal law and penalties, through three *libri singulares*: *De poenis militum*, *De poenis paganorum* and *De poenis omnium legum*. It is precisely the examination of the latter work, in its entirety and in the detail of the surviving fragments, that seems capable of revealing important information on the reliability of the very assumptions of such a reconstruction, and furthermore of stimulating a more general reflection on the manner in which Roman jurisprudential writings were created.

**Key words:** Paul, legal literature, Roman criminal law, *de poenis* books.

Francesca Tamburi

## ALCUNE CONSIDERAZIONI IN TEMA DI SCHIAVITÀ E LIBERTÀ NELLA PROSPETTIVA DI ARISTONE E NERAZIO\*

1. Percorrendo la storia della giurisprudenza romana è usuale incontrare *prudentes* il cui ricordo è legato a quello di altri giureconsulti. Chi studia questi temi si trova con una certa frequenza a confrontarsi con delle ‘coppie’ di autori, non sempre animate da una coerente visione del *ius* e della *scientia iuris*. Tuttavia, è quasi inevitabile riflettere sul loro lavoro presupponendolo in una certa qual sorta di relazione: da Quinto Mucio e Servio a Paolo e Ulpiano non poche sono le situazioni nelle quali, quasi inesorabilmente, leggiamo in parallelo esperienze di lavoro o di vita, attitudini scientifiche e intellettuali.

Tra queste ‘coppie’ emblematico è certamente il caso di Nerazio Prisco<sup>1</sup> e Tizio Aristone<sup>2</sup>. La singolare profondità del loro

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Molto è stato scritto su questo giurista, nato probabilmente attorno al 57-58 d.C. e vissuto almeno fino al 133 d.C., vicino a Traiano tanto che questi avrebbe pensato di designarlo come suo successore e attivo fino al principato adrianeo. Figura paradigmatica di un’ideologia nella quale vecchio e nuovo corso politico miravano a saldarsi, autore, tra l’altro di opere a lungo considerate enigmatiche quali *membranae, regulae* e un *de nuptiis*. Infine, scolarca nella scuola proculiana dopo Celso padre, di cui fu amico, sebbene il giurista più vicino a Nerazio, fu, verosimilmente, Aristone. Sul giurista, limitandomi ad una selezione di lavori: A. BERGER, v. *Neratius* (n. 15) in *RE*, XVI, 1935, c. 2549; R. SYME, *The jurist Neratius Priscus*, in *Roman Papers*, I, Oxford, 1977, p. 339 ss.; G. CAMODECA, *La carriera del giurista L. Neratius Priscus*, in *AAN*, 87, 1976, p. 24 ss.; ID., *Il giurista L. Neratius Priscus cos. suff. 97. Nuovi dati su carriera e famiglia*, in *SDHI*, 2007, 73, p. 306 ss.; V. SCARANO USSANI, *Valori e storia nella cultura giuridica tra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso*, Napoli, 1979, p. 5 ss.; ID., *Empiria e dogmi. La scuola proculiana da Nerva a Adriano*, Torino 1989, p. 21 ss. Ma, soprattutto, possiamo adesso fare riferimento a un recentissimo lavoro sulle *membranae* di Nerazio, corredato di un accurato saggio introduttivo, ad opera di S. CASTAGNETTI, *Le membranae di Nerazio Prisco. Saggi introduttivi testo traduzione e commento*, Napoli, 2021, part. p. 3 ss.

<sup>2</sup> Molto incerte, viceversa, le notizie su Aristone, nato probabilmente attorno alla metà del I secolo d.C., mentre l’ultima data nella quale lo sappia-

rapporto è stata già rilevata<sup>3</sup> e d'altronde è eloquente in questo senso la frequenza delle citazioni concordi dei due giuristi<sup>4</sup>, tanto quanto eccezionale è il numero delle volte in cui Nerazio richiama il pensiero di Aristone in rapporto alla povertà dei rinvii ai giuristi nelle sue opere<sup>5</sup>.

---

mo in vita fu il 105 d.C. Ogni aspetto della sua biografia risulta dubbio: le sue origini, il rapporto rispetto alle scuole di diritto, il ruolo nel *consilium principis* traiano – vi accennerò più avanti –, lo *ius respondendi*. Sul giurista, limitandomi solo agli apporti più significativi, A. LONGO, *Titius Aristo. Contributo alla storia della giurisprudenza romana nell'età traiana*, Catania, 1887; TH. MAYER-MALY, s.v. *Titius Aristo*, in *RE*, suppl. IX, 1962, cc. 1935-1937; S. TAFARO, *Considerazioni minime sul metodo di Titius Aristo*, in *Seminario romanistico gardesano* (19-21 maggio 1976), Milano, 1976; R. MARTINI, *Pomponii Digesta ab Aristone*, cit., p. 793 ss.; A. MANTELLO, *I dubbi di Aristone*, Ancona, 1990; V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo' di Titius Aristo*, in *Ostraka*, 1995, IV.2, p. 315 ss.; P. STARACE, *Titius Aristo, peritissimus et privati iuris et publici. Ricerche su un giurista di età traiana*, Torino, 2022, *passim*. Mi permetto, infine, di rinviare a due miei contributi, *I decreta frontiana di Aristone*, in *Studi in onore di Remo Martini*, III, Milano, 2009, p. 713 ss.; *Nel laboratorio dei generi letterari del primo principato. Un'ipotesi su Tizio Aristone*, in *AGonline*, 2023, II.1.

<sup>3</sup> Si rinvia, per tutti, a V. SCARANO USSANI, *Empiria e dogmi*, cit., p. 39; *Id.*, *Il 'probabilismo'*, cit., p. 329; E. STOLFI, *Studi*, I, cit., p. 487 e nt. 100.

<sup>4</sup> Nerazio non appare incline alle citazioni, come dimostra la presenza di 9 soli rinvii al pensiero di giuristi precedenti nei frammenti di tradizione diretta, tutti – eccetto uno – in passaggi delle *membranae* (D. 12.4.8; 12.4.58; 17.1.39; 18.3.5; 36.3.13; 37.10.9; 39.2.47; 39.6.43). A questi possiamo aggiungere solo altri quattro richiami provenienti da citazioni di seconda mano, due dei quali riferiscono opinioni neraziane provenienti ancora dalle *membranae* (D. 8.3.5.1; 8.6.12; 13.1.12.2; 34.2.32.5). Si tratta di un numero estremamente esiguo, appena 14 rimandi, distribuiti in 22 colonne della Palingenesi di Lenel: una proporzione irrilevante se paragonata alla frequenza delle citazioni in altri giuristi.

<sup>5</sup> Dei frammenti che compongono la palingenesi aristoniana, 4 sono tratti dalle *membranae* di Nerazio, D. 2.14.58, 18.3.5, 17.1.39, 36.3.13. A questo può aggiungersi anche D. 13.1.12.2, proveniente dal XXXVIII libro del commentario *ad edictum* di Ulpiano, nel quale il giurista severiano richiama una citazione neraziana di Aristone di nuovo tratta dalle *membranae*. In altri sette frammenti, giuristi successivi a Nerazio e Aristone – e in particolare Pomponio, Giuliano e Ulpiano – riportano il pensiero dei giureconsulti traiane in catene di citazioni, dal montaggio delle quali T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford, 2002, p. 224, ha dedotto che la riflessione aristoniana fosse giunta loro attraverso la mediazione di Nerazio. Ma la congettura è *a mio avviso molto dubbia*. Per un quadro dei riferimenti neraziani al pensiero aristoniano A.M. HONORÉ, *Gaius*, Oxford, 1962, p. 168, Tab. Laud. X. Sottolineo questo rapporto: O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig,

**FRANCESCA TAMBURI, Alcune considerazioni in tema di schiavitù e libertà nella prospettiva di Aristone e Nerazio**

Il saggio propone una riflessione sulle opinioni di Aristone e Nerazio. Il pensiero dei due giureconsulti è frequentemente accostato nel Digesto, spesso in accordo. Una selezione di frammenti (alcuni molto noti, altri meno discussi) concernenti le manomissioni testamentarie e lo *status libertatis* consente di verificare l'esistenza di una linea di continuità tra le loro riflessioni seguendo il filo conduttore di interpretazioni che ruotano attorno a una tematica delicata per implicazioni sociali e di politica del diritto.

**Parole chiave:** Aristone, Nerazio, manomissioni, testamento, *statuliber*, *status libertatis*.

**FRANCESCA TAMBURI, Some considerations on slavery and freedom from the perspective of Aristone and Neratius**

The essay offers a reflection on the opinions of Aristone and Neratius. The thought of the two jurists is frequently juxtaposed in the Digest, often in agreement. A selection of fragments (some well known, others less discussed) concerning testamentary manumissions and the *status libertatis* allows us to verify the existence of a line of continuity between their reflections by following the common thread of interpretations that revolve around a delicate issue for social and political implications of law.

**Key words:** Aristo, Neratius, manumissions, wills, *statuliber*, *status libertatis*.

Marta Beghini

## **LA *PRO TULLIO* NEL CONTESTO DELLE ORAZIONI GIUDIZIALI: UN *FOCUS* SULLA FASE *APUD IUDICEM* DEL PROCESSO\***

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il problema del valore delle *res iudicatae*: percorsi di indagine. – 3. Le *res iudicatae* quale *pars* del *ius civile*. – 4. L'editto di Lucullo: contorni generali – 5. L'accento sulla violenza. – 6. L'argomentazione di Cicerone: l'attenzione ai termini della formula. – 7. Riflessioni di sintesi.

### 1. *Introduzione*

Lo studio delle testimonianze relative all'argomentazione retorica condotta da parte del retore-avvocato all'interno di un processo tra privati permette di illustrare, tra i numerosi profili, anche quello relativo alla formazione del convincimento del giudice che pronuncia la sentenza; a quest'ultimo aspetto, tradizionalmente, si ricollega anche il tema della valenza delle citazioni delle *res iudicatae* all'interno dei giudizi.

In via di prima approssimazione, il riferimento va a tutti quegli elementi utilizzati allo scopo di convincere il giudice di una determinata interpretazione dei fatti rilevanti per la decisione del singolo caso; più precisamente, mi riferisco a quell'insieme di valutazioni idonee a incidere sul giudizio dell'organo giudicante, le quali sono determinate nei loro contenuti sia dall'abilità del retore-avvocato, sia da elementi oggettivi ancorati alla qualificazione giuridica dei medesimi fatti<sup>1</sup>.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Con riguardo al rapporto tra retorica forense e diritto v., tra gli altri, F. BONA, *Cicerone tra diritto e oratoria. Saggi su retorica e giurisprudenza nella tarda repubblica*, Como, 1984; L. CALBOLI MONTEFUSCO, *La dottrina degli 'status' nella retorica greca e romana*, Hildesheim-Zurich-New York, 1986; EAD.,

In tale contesto, intendo svolgere qualche riflessione con l'obiettivo di valorizzare il peculiare ruolo che la *Pro Tullio* di Cicerone assume nel contesto delle orazioni giudiziali.

In particolare, ritengo che tale orazione – che, come è noto, contiene il testo della formula creata dal pretore Lucullo<sup>2</sup>

---

*Logica, retorica e giurisprudenza nella dottrina degli 'status'*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del Seminario di San Marino. San Marino, 7-9 gennaio 1993*, a cura di D. MANTOVANI, Torino, 1993, p. 209 ss.; M. MICELI, *La prova retorica tra esperienza romanistica e moderno processo penale*, in *Index*, XXVI, 1998, p. 241 ss.; G. SPOSITO, *Il luogo dell'oratore. Argomentazione topica e retorica forense in Cicerone*, Napoli, 2001, p. 37 ss.; G. SANTUCCI, *Retorica e diritto: un primo approccio circa l'esperienza giuridica romana*, in *La retorica fra scienza e professione legale. Questioni di metodo*, a cura di G.A. FERRARI, M. MANZIN, Milano, 2004, p. 213 ss.; F. PROCCHI, *'Medium quiddam tenere'. Tra retorica e diritto: considerazioni a margine di Plin. Ep. 4.9*, in *Studi in onore di Remo Martini*, III, Milano, 2009, p. 237 ss.; C. MASI DORIA, *Principi e regole. Valori e razionalità come forme del discorso giuridico*, in *Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica. Incontro di studio. Trani, 22-23 maggio 2009*, a cura di A. LOVATO, Bari, 2011, p. 19 ss.; G. COSSA, *I giuristi e la retorica*, in *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario internazionale. Montepulciano 14-17 giugno 2011*, a cura di C. BALDUS, M. MIGLIETTA, G. SANTUCCI, E. STOLFI, Trento, 2012, p. 299 ss. Più di recente, v. M.L. BICCARI, *Dalla pretesa giudiziale alla 'narratio' retorica (e viceversa). Spunti di riflessione sulla formazione dell'avvocato romano e la sua azione*, Torino, 2017, p. 23 ss.; U. VINCENTI, *Introduzione alla retorica giuridica*, Padova, 2018; E. STOLFI, *Gli attrezzi del giurista. Introduzione alle pratiche discorsive del diritto*, Torino, 2018; ID., *Dialogando su argomentazione e persuasione. Brevi note nella prospettiva dello storico del diritto*, in *Studi Sen.*, LXIX, 2022, p. 397 ss.; A. BELLODI ANSALONI, *Scienza giuridica e retorica forense*, Santarcangelo di Romagna, 2023.

<sup>2</sup> Come noto, Cicerone, nel sintetizzare i termini della *condemnatio*, riporta il contenuto dell'*intentio*: *Cic Tull. 7: Iudicium vestrum est, recuperatores, quantae pecuniae paret dolo malo familiae P. Fabi vi hominibus armatis coactisve damnum datum esse M. Tullio. Eius rei taxationem nos fecimus; aestimatio vestra est; iudicium datum est in quadruplum*. Sulla formula editta-  
le v., di recente, R. FIORI, *'Ea res agatur'*, Milano, 2003, p. 60 ss. V. inoltre L. VACCA, *L'editto di Lucullo*, in *Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti del convegno internazionale di diritto romano (Copanello, 4-7 giugno 1990)*, a cura di F. MILAZZO, Napoli, 1992, p. 221 ss., ora in EAD., *Delitti privati e azioni penali. Scritti di diritto romano*, a cura di B. CORTESE, S. GALEOTTI, G. GUIDA, G. ROSSETTI, Napoli, 2015, p. 303 ss., in specie p. 307 ss., la quale evidenzia che «la formula di cui Cicerone riferisce l'*intentio* presenta notevoli differenze rispetto alla clausola, concordemente ritenuta derivata dall'editto di Lucullo,

**MARTA BEGHINI, La *Pro Tullio* nel contesto delle orazioni giudiziali: un focus sulla fase *apud iudicem* del processo**

Questo studio intende valorizzare il ruolo della *Pro Tullio* di Cicerone nel contesto delle orazioni giudiziali, al fine di illustrare il valore delle *res iudicatae* (tradizionalmente quello di elemento di persuasione per il giudice, ovvero quello di ‘*pars*’ del *ius civile*) nel contesto di un processo formulare, nonché, in termini più generali, di reperire maggiori informazioni per la conoscenza della fase *apud iudicem* del medesimo modello processuale.

**Parole chiave:** *Pro Tullio*, *res iudicatae*, fase *apud iudicem*, *iudex*.

**MARTA BEGHINI, The *Pro Tullius* in the context of judicial orations: a focus on the *apud iudicem* phase of the *iudicium***

This study aims at enhancing the role of Cicero’s *Pro Tullius* in the context of judicial orations, in order to illustrate the value of *res iudicatae* (traditionally that of an element of persuasion for the judge, i.e., that of ‘*pars*’ of *ius civile*) in the context of a formular trial, as well as, in general terms, to find more information for understanding the *apud iudicem* phase of the same procedural model.

**Key words:** *Pro Tullio*, *res iudicatae*, *apud iudicem* phase, *iudex*.

UN *MANUALE VIVO*:  
LE “*LEZIONI DI DIRITTO CANONICO*”  
DI GIUSEPPE DALLA TORRE  
E L’INSEGNAMENTO DEL  
DIRITTO CANONICO NELLE  
UNIVERSITÀ ITALIANE

Presentazione del volume di Giuseppe Dalla Torre  
*Lezioni di diritto canonico*, Quinta edizione aggiornata a  
cura di Geraldina Boni e Paolo Cavana, Giappichelli 2022

Libera Università Maria Santissima Assunta

Roma, 5 dicembre 2022

Geraldina Boni

## UN AGGIORNAMENTO NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ

L'idea di un aggiornamento delle *Lezioni di diritto canonico* del Professor Giuseppe Dalla Torre è nata, in pratica, dalla necessità di integrare per gli studenti dei corsi di Paolo Cavana e miei le parti che risultavano superate dalle recenti innovazioni sul piano giuridico: infatti, dalla pubblicazione della quinta edizione nel pur non lontanissimo 2018 si sono susseguiti numerosi e a ritmo incalzante gli interventi normativi del regnante successore di Pietro. Se è vero che un tempo un manuale della nostra materia poteva perdurare intonso per decenni, oggi anche la Chiesa pare essere stata coinvolta in quella frenesia legislativa che contrassegna gli ordinamenti secolari: sì che le esposizioni dello *ius canonicum* vigente invecchiano ineluttabilmente in maniera precoce.

Comunque sia e senza ora soffermarsi sulla dirompenza e gli effetti di questo fenomeno, alcuni dei provvedimenti dell'attuale romano pontefice, di notevole rilievo se non addirittura – qualcuno ha commentato – di portata epocale, non potevano essere ignorati e dovevano essere delucidati agli studenti, almeno nelle loro caratteristiche principali: riguardando tra l'altro settori nevralgici per una comprensione piena dell'universo giuridico ecclesiale.

D'altronde, secondo quanto dal Professore stesso manifestato nella premessa alla seconda edizione del volume, il Suo intento programmatico è sempre stato quello di illustrare, sia pur sinteticamente, «l'ordinamento canonico nella sua complessità ed articolazione. Giungere a questo obiettivo [...] risponde al mio radicato convincimento che agli studenti universitari che si accostano allo studio del diritto della Chiesa cattolica è bene presentare l'ordinamento nella sua completezza, anziché – com'è nel costume invalso ormai da tempo nelle aule universitarie italiane – solo alcuni frammenti, an-

che se di grande rilievo storico e dogmatico. Un convincimento che discende da diversi motivi, non ultimo quello di mostrare a chi si inizia agli studi di diritto la complessità del fenomeno giuridico e la sua pervasività nell'esperienza umana; la irriducibilità del diritto al solo diritto dello Stato e, più in là ancora, al solo diritto positivo<sup>1</sup>. Quindi non un progetto puramente descrittivo e didascalico ma, più ampiamente, istruttivo ed educativo circa la varietà, pur nella sostanziale unitarietà, dell'esperienza giuridica: nonché, al contempo, sulle ragioni ultime dell'insopprimibile atipicità dello *ius canonicum*.

In quest'ottica, meritavano di essere anzitutto prese in considerazione le tre riforme forse più imponenti condotte a compimento nel corso degli ultimi tre anni di questo pontificato. Due affidate a costituzioni apostoliche destinate a rimanere extracodicali, ma pure con effetti, ancora tutti da enucleare e definire, sulle codificazioni: l'*Episcopalis communio* del 15 settembre 2018<sup>2</sup>, corredata dell'*istruzione sulla celebrazione delle assemblee sinodali e sull'attività della segreteria generale del sinodo dei vescovi* (1° ottobre 2018)<sup>3</sup>, per quanto concerne il rinnovamento apportato appunto a tale istituto, centrale e cruciale in quella Chiesa 'costitutivamente sinodale' vagheggiata da papa Francesco; e la *Praedicate Evangelium* del 19 marzo 2022<sup>4</sup>, la quale, coronando l'impegno assunto dal pontefice argentino sin dall'inizio del suo 'regno', scolpisce e ridisegna, anche nei principi ispiratori e negli architravi portanti (giuridici ma parimenti teologici ed ecclesiologici), la curia romana. Quest'ultima, attraverso i lineamenti delle tra-

---

<sup>1</sup> G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Quinta edizione aggiornata a cura di G. BONI, P. CAVANA, G. Giappichelli Editore, Torino, 2022, p. XIII.

<sup>2</sup> Cfr. FRANCESCO, Costituzione apostolica *Episcopalis communio*, 15 settembre 2018, in *Acta Apostolicae Sedis*, CX (2018), pp. 1359-1378.

<sup>3</sup> Datata 1° ottobre 2018, l'*istruzione sulla celebrazione delle assemblee sinodali e sull'attività della segreteria generale del sinodo dei vescovi* è a firma del segretario generale L. BALDISSERI e del sottosegretario F. FABENE, in *L'osservatore romano*, 1-2 ottobre 2018, pp. 4-5.

<sup>4</sup> Cfr. FRANCESCO, Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* sulla curia romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, 19 marzo 2022, inizialmente consultabile solo *online* all'indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va), poi è stata pubblicata una nuova versione italiana corretta in *L'osservatore romano*, 31 marzo 2022, pp. I-XII.

Erminia Camassa

## UNA LEZIONE DA RICORDARE

Un grazie davvero sentito al Rettore Bonini, al Direttore del Dipartimento Giannotti e a tutta la Lumsa che ci ha offerto oggi la possibilità di ritrovarci per la presentazione dell'edizione aggiornata delle *Lezioni di diritto canonico* di Giuseppe Dalla Torre. Un ringraziamento soprattutto per averci dato modo di ricordare insieme, a due anni dalla sua scomparsa, il nostro carissimo Professore e di farlo oggi in quest'aula a Lui dedicata, circostanza che assume per tutti noi un significato ancora più intenso.

Un grazie in particolare agli amici e colleghi Geraldina Boni e a Paolo Cavana, non solo per le loro indubbie capacità nell'affrontare questo arduo compito di 'mettere mano' all'opera del Professore ma anche per l'affetto e il rispetto con il quale hanno trattato e aggiornato un manuale che grazie al loro impegno resterà sicuramente vivo e utilizzato dalle prossime generazioni di studenti.

Devo confessare in questo consesso, e nel parlare dell'insegnamento del Diritto canonico di sentirmi per certi versi un po' un'intrusa. Certamente non con riferimento al legame con Giuseppe Dalla Torre e con la sua famiglia, che è in realtà, senza nessun merito particolare ma solo in ragione della mia età, quello più risalente nel tempo.

Certo è che tra i suoi allievi sono invece quella che da meno tempo insegna Diritto canonico. Nella mia sede, l'Università di Trento, insegno da molto tempo Diritto ecclesiastico, Diritto comparato delle religioni e, fino ad un paio di anni addietro, Diritto ecclesiastico comparato. È solo molto di recente, a partire cioè dal 2019, che ho assunto la titolarità del corso di Diritto canonico.

Dal momento della sua attivazione e per molti anni l'insegnamento di Diritto canonico era stato orientato soprattutto allo studio della Storia del diritto canonico. Senza nulla togliere

Antonio G. Chizzoniti

## **UNA OCCASIONE PER RACCONTARE DI UN RAPPORTO DI STIMA E AMICIZIA**

1. Svilupperò queste mie brevi notazioni in tre momenti: alcuni ricordi del mio rapporto con Giuseppe Dalla Torre, poi qualche considerazione sulla recente edizione del suo volume *Lezioni di diritto canonico* nell'aggiornamento proposto a cura di Geraldina Boni e Paolo Cavana e a seguire poche notazioni sul futuro degli strumenti didattici negli studi giuridici in generale ed in particolare nell'ambito delle discipline canonistiche.

2. Ho avuto il privilegio di conoscere Giuseppe Dalla Torre e di intrattenere con lui un rapporto e una frequentazione agevolati dalla comune esperienza della partecipazione nel direttivo dell'ADEC dopo la rinascita nel 2009 dell'Associazione degli studiosi di diritto ecclesiastico e canonico nelle università italiane.

Per la prima parte della mia formazione accademico-scientifica Giuseppe Dalla Torre è stato per me un autorevole studioso dal cui pensiero era quasi sempre opportuno avviare ogni nuovo saggio. Ne ho sempre apprezzato la linearità del pensiero, pur non condividendone spesso in quella fase della mia avventura accademica le conclusioni, che trovavo comunque sempre ricche di stimoli e di positive provocazioni e che hanno aiutato la mia crescita scientifica.

Durante la predisposizione del mio primo lavoro monografico sulle certificazioni confessionali nell'ordinamento giuridico italiano rimasi colpito dalla sua analisi di un principio, quello di collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica, sanzionato dall'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama che, come pochi, ha saputo valutare e valorizzare, e che indirizzerà anche le mie riflessioni sull'autonomia confessionale. È però grazie alla attività dell'ADEC che ho avuto la fortuna di avviare un rapporto personale che mi ha consentito di apprezzarne anche la

Giuseppe Comotti

## **IL CORSO DI DIRITTO CANONICO NELL'UNIVERSITÀ DI VERONA**

All'ingresso della sede del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona, la lapide commemorativa della nascita, nel 1995, della Facoltà di Giurisprudenza, fa riferimento alle origini antiche dello *Studium Veronense* e segnatamente alla bolla *Dum sollicitae* di papa Benedetto XII, data ad Avignone il 22 settembre 1339, con la quale veniva concesso alla città scaligera «in iure canonico, et civili et in medicina, et artibus, perpetuum Studium Generale».

Questo riferimento storico ha trovato emblematica espressione nell'ininterrotta presenza, in questi ormai sei lustri, dell'insegnamento del diritto canonico; con il passare degli anni, tuttavia, mi è risultato sempre più evidente che gli studenti, invero numerosi, che scelgono questo corso opzionale difettano, nella quasi totalità, di una conoscenza minimale della realtà ecclesiale, un tempo invece parte integrante di un bagaglio culturale comune, a prescindere dalla personale appartenenza religiosa.

Questa constatazione, per molti versi sconcertante, che penso condivisa dai Colleghi degli altri Atenei, mi ha fatto avvertire come imprescindibile un approccio didattico volto non solo ad introdurre nella conoscenza del diritto canonico chi non ne ha nozione alcuna, ma a dedicare sempre più largo spazio all'approfondimento della natura della peculiare comunità che è la Chiesa cattolica, che non si risolve compiutamente nella dimensione giuridica (la quale, peraltro, ne costituisce – come per ogni altra comunità umana – un aspetto imprescindibile), ma attinge ad un ricchissimo e variegato patrimonio di dottrine e di vicende storiche, senza il quale non è possibile far comprendere il suo ordinamento.

A fronte della limitata estensione oraria del corso (a Verona si articola in 36 ore), l'inevitabile necessità di costringe-

Pietro Lo Iacono

## **QUANDO LA DIDATTICA DIVENTA SCIENZA, CULTURA, EDUCAZIONE**

**(A PROPOSITO DELLA V EDIZIONE  
AGGIORNATA DELLE *LEZIONI DI DIRITTO  
CANONICO* DI GIUSEPPE DALLA TORRE)**

Buonasera, un cordialissimo saluto a tutti coloro che sono presenti, sia fisicamente, sia attraverso il collegamento *online*. Un vivissimo grazie a quanti hanno contribuito all'organizzazione di questo evento, in primo luogo agli amici e Colleghi Geraldina Boni e Paolo Cavana. Devo premettere che prendo la parola con un sentimento di tristezza derivante dall'assenza materiale dell'Autore principale del testo, sentimento che trova, però, il suo contraltare nella consapevolezza che il Professor Dalla Torre è spiritualmente presente e continuerà ad essere presente attraverso i suoi scritti, tra i quali il volume dedicato al diritto canonico il cui aggiornamento ha dato origine a questo incontro.

Ciò premesso, entriamo *in medias res*, soffermandoci, anche se brevemente, sulle *Lezioni di diritto canonico*.

Il volume è espressione e concretizzazione, insieme alle *Lezioni di diritto ecclesiastico* e alle *Lezioni di diritto vaticano*, dell'attenzione, grandissima, che l'Autore dedicava alla dimensione didattica: ciò in assoluta coerenza con la sua visione dell'università quale comunità incentrata sulla persona dello studente. Se volessimo sintetizzare le connotazioni del volume che lo rendono di estrema utilità per gli studenti, e in genere per quanti vogliano accostarsi allo studio dell'esperienza giuridica della Chiesa cattolica, potremmo sussumerle sotto cinque sostantivi:

Daniela Milani

## **LO STUDIO DEL DIRITTO DELLA CHIESA E L'INSEGNAMENTO DI GIUSEPPE DALLA TORRE ALLE NUOVE GENERAZIONI**

Nella premessa alla I edizione delle sue *Lezioni*, risalente al 30 novembre 2003, il Professor Dalla Torre esplicitava una scelta di ordine metodologico che sostanzia la risposta a uno degli interrogativi più rilevanti con cui è naturalmente chiamato a confrontarsi chi insegna Diritto canonico nelle Università statali.

In quella sede l'esimio Maestro illustrava il proposito di presentare con il proprio volume agli studenti universitari che si accostano allo studio del diritto della Chiesa cattolica «l'ordinamento nella sua completezza, anziché – com'è nel costume invalso ormai da tempo nelle aule universitarie italiane – solo alcuni frammenti, anche se di grande rilievo storico e dogmatico»<sup>1</sup>.

Una presentazione che, seppur destinata a svolgersi entro uno spazio di tempo circoscritto e, come tale, insufficiente, doveva tuttavia consentire, secondo Giuseppe Dalla Torre, di fotografare non solo l'ordinamento giuridico della Chiesa, nella sua articolazione e complessità, ma anche – come evidenziato nella premessa alla II edizione – le «potenzialità didattiche che il diritto canonico ha in sé, nei rapporti con le altre branche della scienza del diritto, sia nella misura in cui consente analogie con le altre esperienze giuridiche, sia nella misura in cui si distingue per insuperabili peculiarità»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2003, premessa.

<sup>2</sup> G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2004<sup>2</sup>, premessa.

Lorenzo Sinisi

## **SULLA NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA DEL 'MANUALE VIVO' DI UN MAESTRO: ALCUNE RIFLESSIONI**

Nell'avviare queste brevi riflessioni, dopo aver ringraziato i colleghi Geraldina Boni e Paolo Cavana per avermi voluto coinvolgere in questa iniziativa legata al nome e all'opera del loro comune Maestro, mi pare opportuno soddisfare la curiosità di qualcuno che leggendo il programma contenuto nella locandina di presentazione dell'evento si sarà magari potuto stupire per la presenza, accanto ai nomi di autorevoli colleghi che sono incardinati nelle loro rispettive sedi universitarie come professori di Diritto canonico ed ecclesiastico, di quello di un professore di Storia del diritto medievale e moderno, disciplina già nota fino alla fine del secolo scorso con la denominazione un po' riduttiva di «Storia del diritto italiano»<sup>1</sup>.

Ora la ragione della mia presenza in questo contesto, prima ancora che a motivi storici di vicinanza della mia materia con quella del manuale oggetto della nostra attenzione (una vicinanza ben radicata sia sotto il profilo scientifico che sotto quello storico-accademico), è strettamente collegata proprio al volume di Giuseppe Dalla Torre intitolato *Lezioni di diritto*

---

<sup>1</sup> Già nella prima metà del secolo scorso c'era stato chi aveva messo in evidenza come fosse del tutto insoddisfacente la denominazione della materia, dal momento che prima della nascita dello Stato unitario non esisteva certo un unico diritto italiano, senza contare poi il fatto che in vari territori della penisola e delle isole maggiori ad essa prospicienti, specie durante periodi in cui furono assoggettati a dominazioni straniere, ebbero anche vigenza norme di origine non italiana (cfr. sul punto F. PATETTA, *Storia del diritto italiano. Introduzione*, Giappichelli, Torino, 1947, pp. 1-8); per questo provvidenziale fu, sulla scia della riforma universitaria di fine secolo, l'adozione di una denominazione di più ampio respiro come quella attuale di «Storia del diritto medievale e moderno» che ultimamente, con motivazioni non molto convincenti, si vorrebbe ulteriormente cambiare.

Paolo Cavana

## CONCLUSIONI

Cari amici e colleghi,  
a me spetta dire alcune parole conclusive al termine di questo bel pomeriggio.

Vorrei innanzitutto ringraziare tutti coloro che vi hanno partecipato e lo hanno reso possibile. Francesco Bonini, Rettore della Lumsa, e Claudio Giannotti, Direttore del nostro Dipartimento, che ci hanno ospitato e ci hanno portato i saluti dell'intero Ateneo. L'Editore Giappichelli di Torino, che ha seguito con la consueta attenzione la preparazione e la stampa del volume e ha contribuito alla realizzazione di questo evento. E quindi tutti i relatori, a partire da Geraldina Boni e poi, anche a nome di Geraldina, con la quale abbiamo organizzato questa iniziativa, i carissimi colleghi Erminia Camassa (Università di Trento), Daniela Milani (Università statale di Milano), Antonio Chizzoniti (Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza), Pietro Lo Iacono (Università LUMSA di Palermo), Giuseppe Comotti (Università di Verona) e Lorenzo Sinisi (Università di Genova), che hanno accolto con grande disponibilità l'invito a partecipare a questa presentazione dell'edizione aggiornata delle *Lezioni di diritto canonico* di Giuseppe Dalla Torre e che loro stessi hanno adottato nei loro corsi universitari. Desidero poi ringraziare la Signora Nicoletta, vedova del Professor Dalla Torre, e sua figlia Paola, collega qui alla Lumsa, che ci hanno onorati della loro presenza, come pure i collaboratori, in particolare il Dottor Matteo Carnì e la Dottoressa Lavinia Anello, i tecnici della Lumsa e il pubblico, tra cui ho riconosciuto alcuni colleghi e anche gli studenti, che hanno voluto rendere omaggio alla figura del Professor Giuseppe Dalla Torre, per lunghi anni Rettore della nostra Università e che ha dato tanto ad essa in termini scientifici didattici ed anche umani.

Questo evento nasce infatti come occasione per ricordare, a distanza di due anni dalla sua prematura scomparsa, la fi-